




*Consiglio Regionale del Lazio*



Al Presidente del Consiglio  
Regionale

**Interrogazione urgentissima a risposta scritta**

**Oggetto: atto aziendale USL RM/F**

**Premesso che:**

- l'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore generale e alla Regione;
- l'articolo 3 comma 1 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e in particolare quella intervenuta con il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, prevede che la organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali avvenga tramite un atto aziendale di diritto privato;
- che la Azienda Unità sanitaria locale RM F non si è mai dotata di tale atto, altresì che per la prima volta il Commissario straordinario pro tempore Dr. Franco Pasta ha con delibera n. 600 del 25 maggio 2004 provveduto ad approvare l'Atto aziendale e a trasmettere copia dello stesso alla Regione Lazio per i provvedimenti di competenza;
- l'Atto in tale formulazione venne sottoposto alla conferenza dei Sindaci della AUSL RM F così come figura nelle premesse dello stesso atto;

**Considerato che:**

- in data 16 settembre 2004 il sopraccitato Commissario straordinario con delibera n. 1037 dato atto nelle premesse che la Direzione aziendale aveva apportato alcune modifiche contenute nel nuovo testo allegato alla suddetta delibera n. 1037 del 16/9/2004, rilevando nelle premesse medesime che fosse necessario procedere all'approvazione del nuovo testo e all'invio alla regione Lazio per gli atti di competenza;
- alla Conferenza dei Sindaci non è stata sottoposta questa nuova versione di cui alla delibera n. 1037 del 16/9/2004 diversa da quella di cui alla delibera n. 600 del 25/5/2004;
- sia il Commissario straordinario che il direttore sanitario aziendale nell'incontro con il gruppo di contatto con la AUSL del Comune di Civitavecchia, composto dai consiglieri capogruppo a seguito del consiglio comunale aperto sulla sanità locale a cui la Direzione

strategica della AUSL ritenne di non dover intervenire comunicandolo ufficialmente al Presidente del Consiglio comunale stesso, hanno espressamente annunciato che la Regione ha formulato proprie osservazioni all'atto aziendale di cui alla delibera n. 1037 del 16/9/2004 e che pertanto le stesse sono state recepite in ulteriore nuova versione ritrasmessa alla Regione Lazio per eventuali successivi adempimenti e in particolare la pubblicazione sul Bollettino regionale;

- queste ulteriori versioni non sono state né sottoposte né illustrate alla Conferenza dei sindaci al fine di consentire l'esercizio delle proprie prerogative di cui al sopracitato articolo 14 del Dlgs n. 502 /92, tale inadempienza risulta in totale disprezzo delle norme e del ruolo dell'Ente locale, configurando una grave cesura istituzionale tale da inficiare la validità dell'atto stesso compromettendo i rapporti con le comunità locali rappresentate dai Sindaci.


**-Si interroga  
l'Assessore alla Sanità**

**Per sapere:**


- per quale ragione il Commissario straordinario della AUSL RM F abbia inviato in una stesura diversa da quella sottoposta alla Conferenza dei sindaci alla regione una ulteriore versione dell'Atto aziendale con propria delibera n. 1037 del 16/9/2004;
- per quale ragione, recepite alcune modifiche su indicazione della Regione, sia stata formulata una nuova ulteriore versione per la pubblicazione sul Bollettino regionale, e la stessa non sia stata sottoposta alla Conferenza dei sindaci cui viene così preclusa la possibilità di esercitare una propria prerogativa di legge;
- se tale atto abbia dunque validità essendo viziato nella forma;
- come intenda porre rimedio al grave sgarbo istituzionale perpetrato a danno dell'Ente locale e alle comunità che esso rappresenta.

Roma 10 novembre 2004

Il consigliere  
Enrico Luciani



Giulio Roberti



ALESSIO D'AMATO

